

STATUTO

EOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
VIA CUSTOZA 5

Numero REA: AP - 156957

Codice fiscale: 01575240443

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2005 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Pietro Caserta
NOTAIO

EOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, la Società cooperativa denominata **"EOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

La Società ha sede legale nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).

La Cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Unione Europea.

La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Amministrativo nell'Albo previsto dall'art.2512 C.C.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, così come previsto dall'art. 26 del DLgt CPS 14.12.47 n. 1577, e della solidarietà. La cooperativa si ispira ai seguenti valori etici cristiani ed ai principi base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attività educative dell'uomo nel suo insieme, sia possibile il superamento dell'emarginazione.

La cooperativa ha, quindi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini e si propone pertanto di svolgere in modo organizzato, senza fini di lucro, qualsiasi attività inerente all'educazione, alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inserimento sociale di chiunque, adulto o minore, handicappato sia fisico che

psichico, tossicodipendente, alcolista, carcerato, disadatta-

to, ecc. si trovi in uno stato di indigenza e di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chiede di usufruirne.

Per il raggiungimento delle finalità sopraesposte, la cooperativa intende operare attraverso attività produttive sia di tipo artigianale, industriale, commerciale o di servizi mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali impiegando principalmente soci lavoratori, attraverso lo svolgimento, in proprio o per conto terzi enti pubblici e privati, delle attività di seguito descritte e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati in attività produttive, così come indicato nella Legge n. 381/91, art. 1 punto "b", e della legge regionale di applicazione. Si propone inoltre di concorrere alla diffusione ed alla affermazione dei principi della libera cooperazione.

La prestazione dei soci in favore della società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma ed in tutte le forme previste dalla legge n. 142 del 3 aprile 2001 e successive modificazioni, la società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci

La Cooperativa può operare anche con terzi. La società può avvalersi anche della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e di collaborazioni esterne anche occasionali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività di organizzazione e gestione, per conto di enti pubblici e privati, di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva:

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività produttive nel settore industriale, agricolo, commerciale, artigianale dei servizi e potrà gestire, in proprio o per conto terzi esercizi turistici, esercizi commerciali, laboratori artigianali.

La società cooperativa, inoltre, potrà effettuare e/o gestire e/o organizzare, per conto di enti pubblici e privati:

- servizi di pulizia, custodia, assistenza nelle scuole;
- servizi di trasporto, accompagnamento e vigilanza degli alunni negli scuolabus;
- servizi di gestione biblioteche, archivi e centri di aggregazione;
- gestione di centri ricreativi, diurni e residenziali;
- gestione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero;

- gestione di servizi turistici e per il tempo libero quali: ristoranti, bar, campeggi, pensionati sociali, strutture ricettive in genere, palestre, aree sportive;

- organizzazione e gestione di eventi culturali quali: convegni, seminari, corsi di formazione professionale;

- La gestione del servizio di segreteria per Enti Pubblici e privati e la gestione del servizio Informagiovani;

- L'organizzazione e la gestione di incontri, dibattiti, feste, mostre, convegni e di altre iniziative promozionali;

- La ricerca e la raccolta di dati e documentazione statistiche e valori di archiviazione;

- Servizi di studi e ricerche nel settore dell'organizzazione e gestione delle aziende pubbliche;

- Studi, servizi, assistenza nel settore dell'organizzazione amministrativa, contabile, EDP, tecnico-produttiva e finanziaria degli enti pubblici e loro emanazioni;

- Progettazione, organizzazione e gestione di attività di formazione e aggiornamento professionale del proprio personale;

- Svolgere ogni altra attività pubblica e privata atta al raggiungimento degli scopi sociali.

Per raggiungere tali finalità la società potrà realizzare, acquistare, prendere in affitto o locare, avere e/o disporre a qualsiasi titolo, terreni, fabbricati, stabilimenti, opifici, impianti specifici, negozi, punti vendita, uffici, automezzi, macchine ed attrezzi.

a) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;

b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

c) Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, ivi compresa la rappresentanza di altre ditte, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che, preferibilmente, esercitano un mestiere, una professione, un'arte o un'attività attinente agli scopi sociali e che si obbligano a prestare la loro opera in cooperativa e/o a conferire beni semilavorati o prodotti finiti, secondo le necessità della stessa e nel pieno rispetto dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; Possono essere soci tutte le persone in possesso di una specifica competenza tecnica in relazione alle attività della società, le persone che possono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali, nonché le persone giuridiche - pubbliche o private.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie

-Soci lavoratori, che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

-soci lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo; cioè le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge n. 381 del 8/11/1991 di ambo i sessi che per le loro capacità effettive, sia attitudinali che professionali, possono partecipare direttamente ai lavori e attività dell'impresa sociale e fattivamente cooperare per il suo esercizio e sviluppo.

Art. 6 (Soci volontari)

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-

dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interesse diretti o indiretti in imprese che perseguono scopi identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dagli Amministratori:

- dalle quote sottoscritte;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione

dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

Il rapporto sociale con i soci si estingue:

1. Per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 7 del presente Statuto, oppure che abbia perduto i requisiti dell'ammissione. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al Socio, ha effetto dalla annotazione nel Libro dei Soci.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dagli Amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-

ciali, le deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
b) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
c) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi o dissordini tra i soci;
d) che, senza l'esplicita autorizzazione scritta degli Amministratori, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Società.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque vir-

gola zerozero) ciascuna

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-

tati da quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le Riserve, comunque denominate, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'Esercizio Sociale va dal primo Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni Esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio dell'esercizio con le necessarie relazioni illustrative, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Nel caso di risultato positivo dell'esercizio, l'Assemblea potrà deliberarne la destinazione nei modi che seguono:

a) a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545-sexies Codi-

ce Civile, nella misura stabilita dall'Assemblea che approva

il Bilancio;

b) a titolo di utile netto dell'esercizio, in base ai seguenti criteri:

1. una quota obbligatoria pari a non meno del trenta per cento alla Riserva Legale ai sensi dell'art. 2545-quater Codice Civile, mai divisibile tra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

2. una quota obbligatoria, pari a non meno del tre per cento, con le modalità di legge - nonché in osservanza dell'art. 11 della Legge 59/1992 e successive modificazioni, ad incremento del Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione costituito dalla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, cui la Cooperativa potrà aderire; in difetto di tale adesione, il versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

3. una quota eventuale, se e nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, all'erogazione di un dividendo tra i Soci, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal comma 1, lettera a) dell'art. 2514 Codice Civile, nonché nel rispetto dei limiti massimi di complessivo indebitamento previsti dall'art. 2545 quinquies Codice Civile;

4. una quota eventuale, se e nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi divisibili a titolo di Riserva Straordinaria. Detta riserva, mai distribuibile, non potrà mai essere assegnata ai Soci ai sensi del citato art. 2514 Codice Civile.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi sociali)

Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo (amministratore unico, o due o più amministratori, con poteri disgiunti, o congiunti, o a maggioranza, o consiglio di amministrazione);
- c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

Art. 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli Amministratori;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 28.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro
- contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,

indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 20 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci

Art. 28 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, a ciascun socio, al domicilio risultante dal libro dei soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'avviso di convocazione può essere recapitato anche a mano e/o a mezzo di telefax nonché tramite posta telematica.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico; o da uno dei due o più amministratori, con poteri disgiunti, o congiunti, o a maggioranza; o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico; o da due o più amministratori, con poteri disgiunti, o congiunti, o a maggioranza; o da un consiglio di amministrazione.

Qualora l'Assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, anche non soci, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla

decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 36 (Integrazione o sostituzione degli Amministratori)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico, o i due o più amministratori, o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio

sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli

Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti al alcuno di essi.

Art. 38 (Rappresentanza)

Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o di impedimento, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

In presenza di più Amministratori, con poteri disgiunti e/o congiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta e/o disgiunta, sulla base della nomina per il conferimento dell'amministrazione societaria.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti, o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri.

Gli Arbitri sono scelti tra i componenti della camera di con-

ciliazione istituita presso la locale Camera di Commercio e sono nominati dal Presidente della Camera di commercio stessa. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge e per volontà assembleare.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La presente Cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell'art.2514 del C.C..

E' pertanto espressamente stabilito:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In caso di perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

F.to: Paola Vittoria Marcelli - Pietro Caserta Notaio.